



Petizione al Parlamento Italiano "Diritto ai sentimenti per i bambini in affidamento"

Gentili onorevoli, da anni siamo costretti a vedere, dall'osservatorio delle associazioni che si occupano di affidamento, bambini amatissimi costretti a cambiare famiglia, senza che essi possano capire perché ciò avvenga, e famiglie distrutte dal dolore. Ci si riferisce qui alla situazione per cui un bambino (talora neonato), posto in affidamento, dopo anni, viene dichiarato adottabile e poi "dato" in adozione ad altri genitori e fratelli. Ben si sa che, in alcuni casi, i tribunali e i servizi potrebbero collocare fin da subito quel bambino in adozione a rischio giuridico, evitandogli così il trauma di vedere spezzati i suoi legami affettivi, ma non sempre ciò accade e non sempre si ha a che fare con situazioni prevedibili.

Ci sono tribunali che, in questi casi, decretano l'adozione nei casi particolari, ex art. 44 della legge 184/83, considerando il rapporto con la famiglia affidataria tra i rapporti "stabili e duraturi" precedenti l'abbandono dei genitori di cui si parla in tale articolo. Altri Tribunali ancora, se i genitori affidatari hanno, come spesso succede, i requisiti per l'idoneità all'adozione, suggeriscono loro di chiedere un'adozione "mirata" e di fare il percorso per l'idoneità al fine di applicare l'adozione legittimante a quei bambini che già sono felicemente con loro.

Ma ce ne sono altri, forse la maggioranza, che non vogliono assolutamente accettare che si possa passare dall'affidamento all'adozione e considerano simile interpretazione della legge una forma di tutela per i bambini. Essi infatti ritengono che, se si aprisse un varco tra i due istituti, soprattutto nei casi dei bambini piccoli, si permetterebbe di aggirare la legge sull'adozione, che prevede requisiti diversi per adottare o prendere in affidamento. Essi sostengono che in questo modo:

- 1) anche persone prive dei requisiti per l'adozione finirebbero per poter adottare;
- 2) l'idea di adozione, che prevede l'allontanamento dalla famiglia d'origine, finirebbe per essere snaturata.

A noi appare inimmaginabile che ci siano persone che si offrono per un compito tanto pesante come quello dell'affido nella speranza di aggirare la legge e appare invece non sempre necessario l'allontanamento dalla famiglia d'origine.

Tutta la legge 184/83 si riferisce sempre al "superiore interesse del minore" ed è evidente che, quando un bambino si è legato a dei genitori e a dei fratelli, considerandoli la sua famiglia, è nel suo superiore interesse crescere assieme a loro e non sentirsi da loro abbandonato, dopo aver già subito la perdita della famiglia naturale.

Ci sono varie prassi e sentenze che vanno in questa direzione, da parte sia di tribunali che di corti d'appello, ci sono dichiarazioni sui diritti dei bambini ai legami affettivi, sancite perfino da convenzioni internazionali, ma non bastano. Alcuni operatori sostengono che i bambini, se seguiti, possono riprendersi dal trauma del distacco dalla famiglia che consideravano la loro. E' certo che la vita ha il sopravvento e i bambini spesso si risolvono dalla depressione che segue il cambiamento di famiglia, ma ciò non significa che questo cambiamento non li danneggi in profondità e che tali traumi non possano riemergere durante l'adolescenza e nella vita futura.

Per questo si propone di inserire il testo seguente in calce all'articolo 4, comma 5, della legge 184/83 come riformata dalla legge 149/01:

"Qualora l'affidamento di un minore si risolva in un'adozione, a causa del mancato recupero della famiglia d'origine, vanno protetti i rapporti instauratisi nel frattempo tra affidati e membri della famiglia affidataria. Va quindi favorita la permanenza del bambino nella famiglia in cui egli già si trova; ove ciò non sia possibile, va comunque tutelato il mantenimento di un rapporto affettivo con la famiglia affidataria, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni dagli operatori, dopo aver ascoltato la famiglia affidataria stessa e la futura famiglia adottiva."

Carla Forcolin

Presidente dell'Associazione "La Gabbianella e altri animali"

Associazione "La Gabbianella e altri animali"
Palazzo Cavagnis, Castello 5170
30122 Venezia

<http://www.lagabbianella.org> (dov'è possibile aderire on line alla petizione)